

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1016 del 27/02/2018
Oggetto	DPR 59 / 2013 DITTA BERTELLI WALTER & ROLANDO CARBURANTI SpA NEL COMUNE DI COMACCHIO CON ATTIVITA' DI DISTRIBUTORE CARBURANTI - NUOVA AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1053 del 26/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventisette FEBBRAIO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 33031/2017/AS

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società “Bertelli Walter & Rolando Carburanti S.p.A.” con sede legale nel Comune di Spilamberto (MO), via Statale Passo Brasa n. 1965 ed impianto nel Comune di Comacchio, S.P. 15 Ferrara – Mare km 50+430 - Autorizzazione Unica Ambientale per l’esercizio dell’attività di distribuzione carburanti.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 20.11.2017, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Comacchio ed assunta al P.G. di ARPAE il 30.11.2017 con il n. 13577, presentata al S.U.A.P. prot. n. 73942 in data 20.11.2017 e successivamente integrata in data 27.11.2017, dalla società “Bertelli Walter & Rolando Carburanti S.p.A.”, nella persona di Andrea Bertelli in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Spilamberto (MO), via Statale Passo Brasa n. 1965 ed impianto nel Comune di Comacchio, S.P. 15 Ferrara – Mare km 50+430, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l’impianto di cui sopra effettua l’attività di distribuzione carburanti per autotrazione;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società “Bertelli Walter & Rolando Carburanti S.p.A.” per ottenere il titolo abilitativo allo scarico di acque di prima pioggia nel fosso di guardia S.P., che confluisce nel canale consorziale “collettore Isonzo” tramite un fossato interpodereale;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
 - Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
 - Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
 - Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
 - Visti
 - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
 - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Preso atto che la Delibera Regionale sopraccitata n. 286 del 14.02.2005 al punto 8.1.1 comma III lettera A paragrafo c, nell’ambito della disciplina delle forme di controllo dello scarico di acque di prima pioggia dispone “in sede di rilascio dell’autorizzazione, l’autorità competente, se del caso, individua nell’ambito della Tab. 3 colonna acque superficiali dell’allegato 5 alla parte terza del

D.Lgs. 152/06, alcuni parametri ed i relativi valori limite di emissione da applicarsi ai relativi scarichi”;

- Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante l'impatto acustico resa dal Legale Rappresentante della Società “Bertelli Walter & Rolando Carburanti S.p.A.”, allegata alla suddetta istanza, nella quale si comunica che l'attività produttiva non utilizza macchinari o impianti rumorosi e non induce aumenti significativi dei flussi di traffico;
- Visto il nulla osta idraulico allo scarico indiretto nel Collettore Isonzo delle acque di prima e seconda pioggia, espresso dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara con nota prot. n. 17727 del 15.12.2017;
- Vista la determina dirigenziale n. 1565 del 23.12.2017 di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria per la ristrutturazione e potenziamento dell'impianto nel Comune di Comacchio, S.P. 15 Ferrara – Mare km 50+430, mediante procedura di variante al PRG, ai sensi dell'art. 8 DPR 160/2010, trasmessa dal Comune di Comacchio (assunta al P.G. di ArpaE n. 203 del 09.01.2018);
- Vista la comunicazione del S.U.A.P. di Comacchio prot. n. 4049 del 18.01.2018 (assunta al P.G. di ArpaE n. 636 del 19.01.2018) con la quale si trasmetto le seguenti note:
 - Presa d'atto della sopraccitata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul rumore, espressa dal Settore IV del Comune di Comacchio con nota prot. n. 75740 del 27.11.2017;
 - Nulla Osta idraulico del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;
 - dichiarazione della società CADF S.p.A., espressa con nota prot. n. 28321 del 19.12.2017, nella quale si comunica che l'immobile nel Comune di Comacchio, S.P. 15 Ferrara – Mare km 50+430 è inserito in zona non dotata di servizio pubblico di fognatura;
- Vista la documentazione integrativa della Società “Bertelli Walter e Rolando Carburanti S.p.A.”, richiesta da ArpaE con nota n. 159 del 09.01.2018, trasmessa dal SUAP di Comacchio con nota P.G. n. 6171 del 27.01.2018 (assunta al PG di ArpaE n. 1085 del 29.01.2018);
- Visto il Parere di ArpaE Servizio Territoriale (PG ArpaE n. 2177 del 21.02.2018), col quale si esprime una valutazione di congruità ambientale per lo scarico dall'impianto depurativo di acque di prima pioggia

sulla base delle seguenti indicazioni rese dalla Società “Bertelli Walter & Rolando Carburanti S.p.A.”: la superficie dei piazzali sottesi al dilavamento delle acque meteoriche è pari a mq. 500; il volume del bacino di accumulo delle acque di prima pioggia è pari a mc. 10; il volume del disoleatore è pari a mc. 2,1;

- Visto che le acque reflue domestiche sono raccolte in una vasca a tenuta e pertanto gestite ai sensi della D.Lgs 152/06 parte IV (“gestione dei rifiuti”);
- Visto che gli scarichi, derivanti dalla raccolta delle acque dei pluviali e delle acque di seconda pioggia, non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs. 152/06 ed il loro recapito nel fosso non necessita di autorizzazione ai sensi del suddetto Decreto;
- Ritenuto, sulla base dell’istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all’Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Comacchio alla Società "Bertelli Walter & Rolando Carburanti S.p.A.", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Spilamberto (MO), via Statale Passo Brasa n. 1965 ed impianto nel Comune di Comacchio, S.P. 15 Ferrara – Mare km 50+430, codice fiscale e P.IVA 00180660367 per l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti.

1) Il presente atto comprende il seguente titolo abilitativo ambientale:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato di acque di prima pioggia nel fosso di guardia stradale, che confluisce nel canale consorziale "Collettore Isonzo", è quello contrassegnato con le lettere "S1", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato A – RF.
2. Ai sensi della Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 vengono individuati nell'ambito della Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza dell'allegato al D.Lgs. 152/06, per il

controllo della specifica attività produttiva, i seguenti parametri: *pH, colore, materiali grossolani, solidi sospesi totali, COD, idrocarburi totali, tensioattivi totali e solventi organici aromatici.*

3. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza dell'allegato al D.Lgs. 152/06, per i parametri indicati al punto 2 del presente atto, nel pozzetto di ispezione e campionamento, posto immediatamente a valle dell'impianto di trattamento acque di prima pioggia, indicato nella planimetria di cui al precedente punto 1.
4. I sistemi di depurazione delle acque di prima pioggia devono corrispondere a quelli schematizzati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto le voci allegato "A".
5. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
6. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo.
7. Il pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza.
8. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi.

9. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
10. La ditta deve provvedere alla pulizia del fosso di guardia stradale per mantenere un corretto deflusso delle acque ed evitare impaludamenti e ristagni delle acque reflue.
11. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
12. La ditta deve adottare ogni misura atta a evitare la contaminazione delle acque meteoriche destinate a essere allontanate mediante la rete idrica superficiale.
13. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad ARPAE ed al Comune a mezzo pec entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SU.A.P. del Comune di Comacchio una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SU.A.P. del Comune di Comacchio.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SU.A.P. del Comune di Comacchio e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SU.A.P. del Comune di Comacchio, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ed al Settore IV del Comune di Comacchio.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Comacchio.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.